# REGOLAMENTO (CEE) N. 2159/81 DELLA COMMISSIONE

**del 29 luglio 1981**

**recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 37/81 del Consiglio, che stabilisce gli aiuti nazionali nel campo dell'agricoltura che la Grecia è autorizzata a mantenere a titolo transitorio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Grecia,

visto il regolamento (CEE) n. 37/81 del Consiglio, del 1° gennaio 1981, che stabilisce gli aiuti nazionali nel campo dell'agricoltura che la Grecia è autorizzata a mantenere a titolo transitorio [1], in particolare l'articolo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 37/81 ha istituito un regime per gli aiuti, non previsti dalla legislazione comunitaria relativa alle organizzazioni comuni dei mercati agricoli, che la Grecia è autorizzata a mantenere in via transitoria ; che occorre stabilire talune modalità di applicazione di tale regime ;

considerando che di massima spetta alla Grecia scegliere, per ciascuno di tali aiuti, le modalità di concessione e di controllo più adeguate ; che la Grecia deve tuttavia comunicare alla Commissione le misure adottate in materia ; che per taluni casi specifici si rendono necessarie norme più precise che devono essere adottate sul piano comunitario ;

considerando che occorre limitare il campo d'applicazione delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 37/81 concernenti l'aiuto alla produzione di uve da tavola ai soli quantitativi commercializzati come uve da tavola nel corso di una campagna di commercializzazione onde evitare perturbazioni di altre organizzazioni comuni dei mercati agricoli, in particolare di quelle del vino e degli ortofrutticoli trasformati ;

considerando che, nel caso dell'aiuto per la fornitura ai produttori di concimi e di prodotti fitosanitari a prezzo ridotto, la Grecia deve concedere lo stesso aiuto per tutti i prodotti, siano essi di origine greca od originari degli altri Stati membri ; che a tal fine occorre precisare in particolare il metodo di calcolo dell'aiuto per i concimi originari degli altri Stati membri ; che a questo proposito è opportuno distinguere tra concimi di base e concimi composti contenenti concimi di base elencati nella lista dei concimi tipo che figurano nell'allegato del regolamento (CEE) n. 37/81 e che beneficiano dell'aiuto nazionale in Grecia ; che la soluzione più adeguata sembra quella di assimilare concimi originari degli altri Stati membri a taluni concimi tipo originari della Grecia, in funzione della denominazione del tipo e del tenore di elementi fertilizzanti, e di concedere a tali concimi lo stesso aiuto ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Le disposizioni del regolamento (CEE) n. 37/81 relative all'aiuto alla produzione di uve da tavola si riferiscono ai quantitativi commercializzati come uve da tavola nel corso di una campagna di commercializzazione.

*Articolo 2*

L'aiuto di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 37/81, sub V, viene concesso alle seguenti condizioni :

1. per i concimi originari della Grecia o degli altri Stati membri che hanno la stessa denominazione del tipo e un tenore di elementi fertilizzanti uguale o differente a quello dei concimi tipo che figurano nell'allegato del regolamento (CEE) n. 37/81 sub V.1, ai punti 7 e 14, la percentuale dell'aiuto è identica a quella prevista per il concime tipo corrispondente ;

2. per i concimi originari della Grecia o degli altri Stati membri che

   — eventualmente hanno la stessa denominazione del tipo,

   — hanno un tenore di elementi fertilizzanti uguale o differente da quello dei concimi tipo che figurano nell'allegato del regolamento (CEE) n. 37/81 sub V.8, al punto 13, e

   — sono ottenuti a partire dai concimi tipo di cui al paragrafo 1 — questi concimi composti però non sono necessariamente ottenuti mescolando i concimi tipo di cui al punto 1,

   la percentuale dell'aiuto è identica a quella prevista per il concime tipo corrispondente o per il concime tipo che, per la sua composizione, più assomiglia al concime considerato.

[1] GU n. L 3 dell'1. 1. 1981, pag. 1.

Qualora più concimi possano essere equiparati nello stesso modo al concime in parola, la percentuale d'aiuto per tale concime è pari alla media aritmetica delle percentuali previste nell'allegato del regolamento (CEE) n. 37/81 per i concimi tipo in causa.

*Articolo 3*

1. La Grecia comunica nel più breve termine alla Commissione le misure adottate per l'attuazione delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 37/81.

2. La Grecia comunica alla Commissione, periodicamente e comunque prima della data di applicazione di ogni riduzione, le disposizioni nazionali applicabili, per la campagna o per il periodo successivo, ai fini della concessione e del controllo degli aiuti di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 37/81.

3. Alla fine di ogni anno del periodo transitorio durante il quale tali aiuti rimangono in vigore, la Grecia comunica alla Commissione

— le previsioni delle spese per l'anno in corso,
— le spese definitive per l'anno precedente e
— le previsioni delle spese per l'anno successivo.

*Articolo 4*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1981.

*Per la Commissione*

*Il Presidente*

Gaston THORN